

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "S.V.S. VIAGGI PER LA SALUTE"



Denominazione e sede

Art.1) Ai sensi del C.C. in materia di associazioni, del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm. e ii. delle ulteriori norme che regolamentano le organizzazioni senza scopo di lucro nonché del presente Statuto, è costituita L'Organizzazione di Volontariato "S.V.S. VIAGGI PER LA SALUTE", di seguito denominata

Associazione.

l'acronimo S.V.S. corrisponde alla dicitura "SOLIDARIETÀ' VIAGGI SALUTE".

La denominazione sociale "Organizzazione di Volontariato" potrà essere utilizzabile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solamente una volta effettuata l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), piuttosto che all'apposito registro regionale qualora il RUNTS non fosse ancora operativo nelle more dell'iscrizione dell'organizzazione al medesimo. Parimenti, L'Associazione potrà acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore in seguito all'avvenuta iscrizione al medesimo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, andando pertanto ad integrare la denominazione originaria con la dicitura "Ente del Terzo Settore" o con l'acronimo "ETS" in modo automatico solamente ad avvenuta iscrizione al suddetto Registro.

Art.2) L'Associazione ha sede in Nuoro, in Via Gonario Pinna n.9. Potranno essere istituite e/o abolite sezioni distaccate, sedi secondarie e/o altre tipologie di strutture di rappresentanza e operative sia in Italia che all'estero.

Finalità e attività

Art.3) L'Associazione è apartitica, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, proventi di attività, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali previste da Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione può perseguire i suoi fini istituzionali anche aderendo ad altre organizzazioni, enti o federazioni nazionali o internazionali i cui statuti e fini statutari non siano in contrasto con il presente statuto e le norme di legge vigenti.

Ai fini del raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali, l'Associazione potrà stipulare contratti, convenzioni con enti pubblici e privati, con singoli e gruppi, compiere operazioni di natura economica, finanziaria e commerciale, mobiliare o immobiliare, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art.4) L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, ricomprese all'interno dell'art 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e ss.mm.e ii. lettere:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.238, e ss.mm e ii. servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n .104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e ss.mm. E ii.

b) Interventi e prestazioni sanitarie;

c) Prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n 129 del 6 giugno 2001 e ss.mm. E ii.

d) educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28703/2003 n 53, e ss.mm.e i , nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per il raggiungimento delle succitate finalità, l'Associazione potrà nello specifico:

-Ideare, organizzare e gestire viaggi e trasporti con finalità sanitarie destinati a utenti che necessitano di spostamenti sul territorio regionale, nazionale ed estero;

-Organizzare e gestire tutte le fasi che riguardano lo spostamento, il trasporto il pernottamento di pazienti e/o di familiari e/o accompagnatori, anche attraverso programmi di intervento che possano consentire ai destinatari dei servizi e ai loro parenti di usufruire di un viaggio organizzato in tutti i suoi aspetti ed elementi quali il vitto, l'alloggio , il trasporto la gestione delle degenze e delle visite presso strutture ospedaliere di ricovero, cura , riabilitazione a carattere sia privato che pubblico, profit e non profit;

-Al fine di fornire il servizio di organizzazione, gestione e trasporto dei destinatari dei servizi offerti dall'associazione, creare degli sportelli informativi finalizzati a fornire tutte le informazioni necessarie alla migliore gestione del programma di spostamento, trasporto, pernottamento e rientro presso il proprio domicilio o residenza dei pazienti, di loro familiari o conoscenti che dovessero rendersi disponibili all'accompagnamento;

- Fornire un eventuale tram di assistenza e accompagnamento , anche con eventuali mezzi proprio e /o di organizzazioni terze provviste di tutte le necessarie attrezzature e presidi medico-sanitari per l'eventuale trasporto, piuttosto che un semplice accompagnamento da parte di uno o più volontari dell'associazione.



- Dare assistenza all'utente in tutte le fasi dell'iter burocratico necessario a richiedere i sostegni economici e non previsti dalle norme vigenti in materia;

- Organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, l'eventuale formazione, aggiornamento, qualificazione o riqualificazione dei volontari e delle figure professionali appartenenti all'ambito socio-sanitario, sanitario e sociale di cui l'associazione dovesse servirsi per la realizzazione dei suoi fini sociali;

- Realizzare manifestazioni pubbliche quali convegni, conferenze, dibattiti, incontri, workshop, eventi a tema, rassegne e altre manifestazioni pubbliche per promuovere le finalità istituzionali dell'associazione; predisporre e pubblicare contenuti audiovisivi e multimediali, riviste, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, e qualsiasi altro materiale formativo, informativo e didattico coerentemente con la mission dell'organizzazione e possibile secondo le normative vigenti in tema di Terzo Settore.;

- Promuovere la collaborazione con altre realtà locali, regionali, nazionali ed internazionali pubbliche o private, profit e non profit, per la realizzazione delle attività di interesse generale descritte;

L'Associazione intende inoltre realizzare delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale succitate, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite. Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare le attività diverse esperibili secondo i limiti previsti dalla legge, nonché i criteri specifici da utilizzare per il calcolo delle entrate derivanti da tali attività rispetto a quelle complessive dell'Associazione. Per la realizzazione delle attività di interesse generale e delle attività diverse l'Associazione si avvale in modo prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati o di terzi, delle persone aderenti agli enti associati, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Qualora l'Associazione dovesse avvalersi dell'apporto di volontari in forma non occasionale, questi ultimi dovranno essere iscritti all'interno di apposito registro ed essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, così come previsto dalle normative vigenti. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, secondo le limitazioni previste dalla normativa vigente.

Durata

Art.5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Soci

Art.6) Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, nazionalità, condizione sociale e convinzioni politiche tutti coloro che, condividendone lo spirito, gli ideali, lo statuto e tutti gli

eventuali regolamenti interni, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art.7) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'aspirante socio.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore o il rappresentante che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro 60 giorni e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la deliberazione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione di apposita convocazione, oppure, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Art.8) Tutti i soci hanno diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti, godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- Godere di tutti i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi; i soci hanno pertanto anche il diritto di accesso ai documenti, libri sociali, deliberazioni, bilanci, rendiconti, registri e ulteriore documentazione inerente L'associazione e la vita associativa.

I soci potranno pertanto, a seguito di compilazione di apposita richiesta scritta ed a far pervenire al Consiglio Direttivo, prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con la possibilità di ottenerne copia in tutte le deliberazioni per cui è chiamato a esprimersi, sia che si tratti di Assemblea Ordinaria o Straordinaria, ogni socio ha diritto a esprimere una sola preferenza, secondo i principi del voto singolo. Ogni socio può però farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Art.9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi direttivi dell'Associazione, di corrispondere la quota associativa annuale, ulteriori contributi o extra-quote deliberate dal Consiglio Direttivo per esigenze legate allo sviluppo e alla crescita dell'associazione. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. La partecipazione alla vita sociale da parte del socio è pertanto



subordinata al regolare pagamento della quota sociale annuale e degli ulteriori contributi deliberati a sostegno delle attività intraprese dall'Associazione.

Art.10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti o realizzi comportamenti che provochino danni materiali o all'immagine dell'Associazione, o allorquando fomenti dissidi, disordini o altri atteggiamenti deprecabili nei confronti degli altri soci, degli organi dell'Associazione o di soggetti terzi, quali lo svolgimento di attività in evidente contrasto con i fini e la mission dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Assemblea mediante PEC o lettera raccomandata al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. La quale si esprimerà in merito alla decisione secondo le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. La quota associativa e i contributi associativi sono pertanto intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi dell'Associazione

Art.13) Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, Il Presidente, Il Vicepresidente, Il Segretario e il Tesoriere.

L'Assemblea dei Soci

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art.15) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto annuale e comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quinto degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non provvedono, la

convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante avviso da pubblicarsi nella relativa bacheca posizionata presso i locali all'interno dei quali si svolgono le attività dell'Associazione, e anche attraverso una modalità di convocazione individuale ai singoli soci, che possa essere facilmente verificata dagli stessi, pertanto tramite l'invio di-mail con avviso di recapito, via sms a tutti i soci o l'utilizzo di ulteriori modalità di avviso permesse dalla tecnologia moderna (quali l'invio di messaggi via Whats App). A prescindere dalla metodologia adoperata per la convocazione, deve essere verificata l'avvenuta ricezione della convocazione, la quale avverrà attraverso invio di messaggio di conferma da parte dei soci convocati. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.16) Possono intervenire all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi al libro dei soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. I Soci minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo o passivo. Per loro, il relativo esercizio di voto è conferito alle persone esercenti la potestà genitoriale. Per le organizzazioni iscritte all'Associazione potranno intervenire all'Assemblea i rappresentanti legali o loro designati con delega scritta. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Le procedure specifiche inerenti alle singole modalità di voto potranno essere stabilite attraverso apposito regolamento. È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica o telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Art. 17) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- Approvare il rendiconto economico-consuntivo e il bilancio sociale nel caso in cui venga predisposto da Consiglio Direttivo al raggiungimento delle soglie di legge;
- Approvare i regolamenti amministrativi proposti dal Consiglio Direttivo;
- .Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- .Eleggere il Presidente; eleggere il Consiglio Direttivo, e al suo interno il Segretario e il Tesoriere;
- Determinare il numero di componenti e revocare i componenti degli organi sociali, nominare e revocare i componenti di ulteriori ed eventuali organi sociali;
- Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;

- Deliberare sulla responsabilità dei componenti di ulteriori ed eventuali organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'espulsione degli associati;
- Deliberare sugli altri oggetti relativi alla gestione ordinaria dell'Associazione che vengono sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria;

- Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale;
- Deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- Deliberare sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- Deliberare su altri oggetti relativi alla gestione straordinaria dell'Associazione, quali le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti.

Tali azioni, deliberate dall'Assemblea, sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori,

Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'Atto Costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o dal Pubblico Ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti da terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Qualora dovessero verificarsi situazioni quali quella delineata nel presente articolo, per la risoluzione di eventuali controversie dovrà farsi riferimento alle norme del Codice Civile, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle ulteriori norme di legge vigenti in tema di organizzazioni non profit ed Enti del Terzo Settore.

Art. 18) L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vicepresidente, qualora manchi anche il Vicepresidente dal consigliere più anziano.

Il presidente dell'Assemblea nomina tra i soci un segretario verbalizzante. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei soci, sono pubblicizzati ai soci attraverso l'invio alla loro

casella di posta elettronica rilasciata al momento dell'iscrizione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo

Art.21) Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, L'Assemblea dei soci provvederà alla nomina del suo sostituto.

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi membri che sono nominati nell'Atto Costitutivo. La totalità degli amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, per quanto riguarda le eventuali limitazioni del suddetto potere di rappresentanza, valgono le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge. Ai fini della validità delle operazioni di nomina del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza, nel corso della prima convocazione dell'apposita Assemblea dei soci, di tre quarti degli associati. In seconda convocazione, la nomina delle nuove cariche sarà valida se all'operazione di voto è presente e ha partecipato almeno la metà degli associati.

Art.22) Il Consiglio Direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello statuto e delle delibere di Assemblea, di curare l'amministrazione dell'Associazione, di compiere ogni altra operazione direttamente o indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ad eccezione di quanto, ai sensi dello Statuto e delle vigenti leggi, viene riservato ad altri organi.



Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e alle attività diverse, strumentali e secondarie da realizzare per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Le decisioni inerenti all'eventuale assunzione o direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori, dei volontari e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- La redazione annuale del rendiconto economicoconsuntivo, quest'ultimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; la redazione del bilancio sociale, il quale verrà predisposto a seguito del raggiungimento delle soglie di legge;

- L'Eventuale predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- La determinazione dell'importo delle quote sociali annuali, dei contributi associativi e dei contributi o extra-quote che potranno essere richiesti ai soci per il sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione di Regolamenti inerenti specifiche norme di funzionamento dell'Associazione e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea secondo le regole del presente Statuto;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;

ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art.23) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione via mail o con avviso da recapitare via sms a tutti i membri o tramite altri strumenti tecnologici o informatici; a prescindere dalla metodologia adoperata, deve essere verificata l'avvenuta ricezione della convocazione, la quale avverrà attraverso invio di messaggio di conferma da parte dei membri convocati. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Art.24) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci provvederà alla sostituzione del membro del Consiglio dimissionario attraverso apposita votazione.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art.25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei Soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo ogni cinque anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art.26) Assume la carica di Vicepresidente colui che, in sede di votazione per la carica di Presidente si posiziona dietro a quest'ultimo rispetto al numero di preferenze ottenute.

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi la funzione di Presidente viene assunta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Insieme al Consiglio Direttivo, risponde nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, secondo le disposizioni vigenti di legge.

Segretario e Tesoriere

Art.27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Ad egli spetta ,altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi Provvede,inoltre a liquidare spese verificandone la regolarità.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e disponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale consuntivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l' esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili, a seguito di delega scritta da parte del Presidente.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere potranno essere affidate ad un'unica persona .



Patrimonio, esercizio finanziario e sociale

Art 29)Il patrimonio sociale è indivisibile. Da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, che rappresenta il fondo comune, è costituito da:

- Quote associative e contributi annuali, ordinari, straordinari e volontari degli associati;
- Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- Proventi ricavati da sottoscrizioni,contributi, erogazioni liberali, la lascita da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

- Proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale attraverso la realizzazione di attività diverse da quelle di interesse generale e da attività di raccolta fondi;
- Rimborsi e proventi derivanti da convenzioni con soggetti ed enti pubblici o privati;
- Introiti derivanti dalle attività specificamente realizzabili esclusivamente dalle organizzazioni di volontariato secondo le disposizioni vigenti , o in particolare: Attività di vendita di beni e acquisiti da terzi a titolo gratuito, a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; cessione di beni e prodotti agli assistiti e da volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale. Le presenti attività dovranno essere svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi delle leggi vigenti in materia di associazionismo, di enti non commerciali e di Enti del Terzo Settore e di Organizzazioni di Volontariato in particolare.

art.30) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.31) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente alle attività di interesse generale e quella relativa alle attività diverse, e del loro carattere secondario e strumentale, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, e lasciti ricevuti indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Gratuità delle cariche

art.32) Tutte le cariche menzionate all'interno del presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tali spese dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, oltreché essere preliminarmente definite da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I rimborsi spese previsti per le attività di volontariato potranno essere concessi secondo le soglie e le disposizioni di legge vigenti; sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Scioglimento

Art.33 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale nominerà anche i liquidatori. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, individuati dall'Assemblea dei soci, previo parere positivo dell'organo indicato dalle norme di legge vigenti e nelle modalità previste dalle medesime.

Norme Finali

Art.34) La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, Il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art.35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo, di enti non commerciali e di tutte le altre leggi dello Stato in quanto applicabili in materia di Enti del Terzo Settore.

Nuoro, li 11/03/2021

Letto, Approvato e Sottoscritto

Renato Pischedda

Rosina Deriu

Tiziana Carossino

Tiziano Monni

Stefano Orrù

Dina Piredda

Giovanna Michela Carossino



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO
Atto reg.to il 08 OTT. 2021 n° 1515 serie 3
Esente
per sottoscrizione
Il Direttore Provinciale
Domenico D'Amico